

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026
223/2026/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 210, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 GENNAIO 2026, N. 3, E DAL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, IN TEMA DI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI CONDIVISIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2019/944), come emendata dalla Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 2024/1711);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la raccomandazione (UE) 2026/917 della Commissione del 22 aprile 2026 sull'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo degli accordi di compravendita di energia elettrica e di altri accordi di compravendita di energia (di seguito: raccomandazione 2026/917);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3 (di seguito: decreto legislativo 3/26);
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, come convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49 (di seguito decreto-legge 21/26);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022 (di seguito: decreto ministeriale 25 agosto 2022);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 339/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 339/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2024, 192/2024/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 315/2024/R/com (di seguito: deliberazione 315/2024/R/com) e, in particolare, l’Allegato A, recante “La bolletta dei clienti finali di energia” come successivamente modificata e integrata;
- il vigente Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione agli utenti in prelievo del servizio di connessione alle reti elettriche (TIC);
- il vigente Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione agli utenti in immissione del servizio di connessione alle reti elettriche (TICA);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura (TIME);
- il vigente Testo integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo (TISSPC);
- il vigente Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (TIV);
- il vigente Testo integrato morosità elettrica (TIMOE);
- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale).

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2019/944, finalizzata al miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica nell’Unione Europea, contiene disposizioni mirate, tra le altre, a consentire ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato liberalizzato, in particolare, adeguando i propri consumi in base ai segnali del mercato e, in cambio, beneficiando di prezzi più bassi dell’energia elettrica o di altri incentivi;
- nello specifico, l’articolo 4 della direttiva 2019/944 in merito alla libertà di scelta del fornitore da parte del cliente finale ha previsto, nella sua formulazione originaria, che *“gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal produttore o fornitore di loro scelta e assicurano che tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo, purché siano stabiliti i punti di connessione e misurazione richiesti”*;
- a livello nazionale, la direttiva 2019/944 nella sua formulazione originaria è stata recepita con il decreto legislativo 210/21 che ha previsto all’articolo 5, comma 1, che *“i clienti finali hanno il diritto di acquistare energia elettrica dal produttore o dal fornitore di loro scelta, anche se stabilito nel territorio di un diverso Stato membro, purché siano rispettate le norme in materia di scambi e di bilanciamento. I clienti*

finali possono stipulare più di un contratto di fornitura allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione”;

- successivamente la direttiva 2019/944 è stata emendata con la direttiva 2024/1711 al fine, tra le altre cose, di ampliare gli strumenti a disposizione dei consumatori per una maggiore partecipazione attiva al mercato dell’energia con la conseguente riduzione della loro spesa energetica anche grazie alla possibilità di avere più punti di misurazione e fatturazione sotto il medesimo punto di connessione; ciò potrebbe facilitare da un lato l’accesso ai servizi emergenti di gestione della domanda e dall’altro la stipula di più contratti di fornitura, facilitando la contrattualizzazione dell’energia da impianti di generazione da fonti rinnovabili, risultando in una maggiore responsabilizzazione dei consumatori (cfr. considerando 8 della direttiva 2024/1711);
- più nel dettaglio, nella novellata direttiva 2019/944, l’articolo 4 è stato sostituito dal seguente, rubricato “Libertà di scelta del fornitore”: *“Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dai fornitori di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo e che, a tal fine, abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali. Ove tecnicamente fattibile, i sistemi di misurazione intelligenti [...] possono essere utilizzati per consentire ai clienti di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo.”;*
- il decreto legislativo 210/21 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 3/26 (con il quale sono stati in particolare recepiti nell’ordinamento nazionale gli emendamenti alla direttiva 2019/944 introdotti dalla direttiva 2024/1711); di conseguenza, l’articolo 5, comma 1, ora prevede che *“I clienti finali possono stipulare più di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo, a condizione che siano stabiliti i necessari punti di connessione e di misurazione. I clienti finali hanno il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.”;*
- la direttiva 2024/1711 ha innovato la direttiva 2019/944 anche in relazione alla condivisione dell’energia rinnovabile sulla base di accordi privati o tramite un soggetto giuridico, introducendo una serie di disposizioni in merito;
- tali emendamenti alla direttiva 2019/944 introdotti dalla direttiva 2024/1711, sono stati recepiti dal decreto legislativo 3/26 che allo scopo ha modificato il decreto legislativo 210/21 prevedendo, per quanto qui rileva, all’innovato articolo 14, che i

clienti attivi operanti nell'ambito delle comunità energetiche e i clienti attivi che agiscono collettivamente che partecipano alla condivisione dell'energia rinnovabile:

- hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili;
- hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell'energia;
- il citato articolo 14 ha inoltre incaricato l'Autorità di aggiornare la propria regolazione in materia affinché lo scorporo dell'energia elettrica condivisa sia effettuato tenendo conto dell'intervallo temporale della regolazione degli sbilanciamenti (cioè il quarto d'ora), secondo criteri di gradualità, per le sole configurazioni costituite successivamente all'entrata in vigore dei propri provvedimenti;
- l'articolo 4 del decreto-legge 21/26, recante disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, prevede tra l'altro che:
 - la società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU) svolga, secondo condizioni e modalità stabilite dall'Autorità, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche mediante schemi di contratto standard, che tengano conto della distribuzione temporale dell'energia oggetto del contratto e degli specifici profili di consumo (comma 5);
 - per favorire la massima partecipazione ai meccanismi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 199/21, l'Autorità, nel definire le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio di aggregazione di cui al comma 5, adotti specifiche linee guida per i gruppi di acquisto abilitati alla contrattazione collettiva ed a lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, promuovendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese e delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità economica (comma 6);
 - l'Autorità definisca le modalità attraverso cui le imprese possono approvvigionarsi di energia attraverso contratti di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2019/944, come modificato dall'articolo 2 della direttiva 2024/1711 (comma 8).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 intesta all'Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la compravendita di energia all'ingrosso e la vendita al dettaglio, al fine di assicurare al cliente finale una adeguata tutela, anche promuovendo e diffondendo "*la massima*

trasparenza in merito ai servizi offerti, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali" (articolo 2, comma 12, lettera l));

- nell'espletamento delle proprie competenze, l'Autorità ha finora adottato diversi testi regolatori volti a disciplinare gli aspetti inerenti al settore dell'energia elettrica, in particolare concernenti, tra le altre, le modalità per l'erogazione del servizio di dispacciamento con relativo *settlement* delle partite fisiche ed economiche, e le modalità per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica al dettaglio, ivi inclusa l'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza previsti per le diverse tipologie di clienti finali dall'ordinamento nazionale.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il decreto ministeriale 25 agosto 2022 è stato adottato il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco venditori (di seguito: Regolamento) che costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali (di seguito: venditore al dettaglio);
- secondo il quadro regolatorio vigente, ciascun cliente finale può stipulare un unico contratto di fornitura con una impresa che opera in qualità di venditore al dettaglio, a cui conferisce il mandato a stipulare per suo conto il contratto di dispacciamento in prelievo con Terna e il contratto di trasporto con l'impresa distributrice competente;
- i venditori al dettaglio possono, a loro volta, acquistare direttamente all'ingrosso l'energia consegnata ai clienti finali operando direttamente nei mercati organizzati gestiti dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) o tramite contratti bilaterali a termine registrati sulla Piattaforma per Conti Energia, (di seguito: PCE) stipulando direttamente i necessari contratti con Terna e le imprese distributrici competenti. In alternativa, i venditori al dettaglio sono anche liberi di incaricare soggetti terzi che, per loro conto, acquistino l'energia all'ingrosso e si interfaccino - stipulando i relativi contratti dei servizi di sistema - con Terna e le imprese distributrici;
- i produttori a loro volta possono vendere direttamente l'energia elettrica prodotta dai propri impianti di generazione sui mercati organizzati dal GME o tramite contratti bilaterali a termine registrati sulla PCE, stipulando con Terna il contratto di dispacciamento in immissione; per contro, un produttore che intenda vendere l'energia prodotta direttamente al dettaglio – operando quindi anche in qualità di venditore al dettaglio – è tenuto a iscriversi nel citato Elenco venditori e concludere col cliente finale il relativo contratto di somministrazione unitamente al mandato a stipulare, per conto del cliente finale medesimo, il necessario contratto di dispacciamento in prelievo e il connesso contratto di trasporto; infatti, i produttori - quali controparti commerciali – possono altresì vendere, e pertanto fatturare, direttamente al dettaglio ai clienti finali l'energia elettrica prodotta dai propri

- impianti, purché detta energia sia comunque oggetto di registrazione sulla PCE e siano rispettate tutte le normative in materia di separazione contabile delle attività;
- i soggetti firmatari del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto assumono rispettivamente la qualifica di *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) - che può essere responsabile rispettivamente per le unità di produzione (di seguito: BRP di immissione) e per le unità di consumo del cliente finale (di seguito: BRP di prelievo) - e di utenti del trasporto; BRP di immissione e BRP di prelievo possono altresì coincidere con il medesimo soggetto giuridico, ma i due ruoli rimangono funzionalmente distinti in coerenza con la separazione della programmazione fra unità di immissione e unità di prelievo prevista dalla regolazione del servizio di dispacciamento di cui al TIDE;
 - a livello europeo, anche ai fini del disaccoppiamento fra i costi dell'energia elettrica e il prezzo del gas naturale, si stanno diffondendo contratti diretti fra produttori e clienti finali (c.d. *Power Purchase Agreement* – di seguito: PPA) finalizzati alla compravendita a lungo termine di energia elettrica, tipicamente prodotta da fonti rinnovabili; tali contratti, in particolare, consentono, da un lato, ai produttori di ottenere una remunerazione certa per il proprio investimento (con possibilità di usare tale remunerazione per ottenere il finanziamento da parte delle banche) e, dall'altro lato, ai clienti finali di stabilizzare i propri costi di approvvigionamento dell'energia elettrica accedendo a volumi prestabiliti a prezzi indipendenti dalle tensioni geopolitiche che affliggono il mercato del gas naturale;
 - il quadro regolatorio vigente a livello nazionale, come sopra evidenziato, prevede l'univocità del contratto di dispacciamento e del contratto di trasporto con riferimento al medesimo punto di prelievo nella titolarità del cliente finale che, nell'ambito del contratto di somministrazione con il proprio venditore, conferisce a quest'ultimo mandato per la conclusione del contratto di trasporto con l'impresa di distribuzione e del contratto di dispacciamento con Terna; ne discende che, in presenza di PPA “fisici”:
 - il produttore trasferisce l'energia sottesa al PPA al proprio BRP di immissione nell'ambito d'un contratto liberamente negoziato fra le parti; questo passaggio è omesso qualora il produttore assuma direttamente la qualifica di BRP di immissione;
 - il BRP di immissione trasferisce l'energia sottesa al PPA al BRP di prelievo nell'ambito della PCE; il passaggio tramite la PCE non può essere omesso perché il PPA costituisce una tipologia di contratti a termine e tutti i contratti a termine devono essere obbligatoriamente registrati sulla PCE;
 - il BRP di prelievo trasferisce l'energia sottesa al PPA al venditore del cliente finale nell'ambito del contratto di diritto privato stipulato fra le parti; questo

- passaggio è omesso qualora il venditore del cliente finale assuma direttamente la qualifica di BRP di prelievo;
- il venditore del cliente finale contabilizza, nell'ambito del contratto di somministrazione, l'energia prelevata complessivamente dal cliente finale (inclusa quella approvvigionata tramite PPA);
 - nel caso di PPA finanziari, invece, l'energia rimane liberamente scambiata sul mercato elettrico all'ingrosso, mentre le controparti contrattuali del PPA si limitano a regolare fra loro le differenze fra l'indice di prezzo e il prezzo di riferimento concordati contrattualmente;
 - il decreto legislativo 199/2021 all'articolo 28 ha incaricato il GME di realizzare una bacheca informatica (di seguito: bacheca PPA) con lo scopo di promuovere l'incontro tra le parti potenzialmente interessate alla stipula di PPA, prevedendo una garanzia di ultima istanza prestata dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE), finalizzata a tutelare il rischio di insolvenza delle controparti dei PPA;
 - il decreto-legge 21/26 all'articolo 4 ha introdotto disposizioni per promuovere ulteriormente la contrattazione di lungo termine, da parte delle imprese, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; più nel dettaglio:
 - la bacheca PPA prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo 199/21 dovrà essere adeguata con sezioni dedicate, dal lato della domanda, per la stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni, con contrattazione anche in forma aggregata;
 - AU dovrà svolgere, secondo condizioni e modalità stabilite dall'Autorità, servizi di aggregazione della domanda di energia elettrica finalizzati a favorire la contrattualizzazione a lungo termine dell'energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese;
 - l'Autorità dovrà definire le modalità con cui le imprese possono approvvigionarsi di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso contratti di compravendita di lungo termine;
 - la Commissione Europea ha pubblicato, in data 22 aprile 2026, la raccomandazione 2026/917 finalizzata al superamento delle barriere regolatorie e non regolatorie che possano ostacolare la stipula dei PPA negli stati membri dell'Unione Europea; fra i punti di attenzione figurano anche eventuali disposizioni a livello del quadro regolatorio nazionale che dovessero impedire o scoraggiare la stipula di contratti diretti fra produttori e clienti finali.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- il quadro regolatorio vigente (articolo 1, comma 1.1, del TIC) definisce l'unità di consumo come l'insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità

immobiliare. È possibile aggregare più unità immobiliari in un'unica unità di consumo in alcuni casi specifici e puntualizzati nel medesimo comma;

- inoltre, il quadro regolatorio vigente (articolo 1, comma 1.1, del TIC) prevede che ogni unità di consumo sia connessa alla rete in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l'attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui ai commi 5.2 e 5.3 del TIC o di cui al comma 9.1 del TISSPC. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell'energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT;
 - i commi 5.2 e 5.3 del TIC prevedono rispettivamente che:
 - per le utenze domestiche in bassa tensione possa essere richiesta l'installazione di un secondo punto di prelievo destinato esclusivamente all'alimentazione di pompe di calore per il riscaldamento degli ambienti, anche di tipo reversibile. Tali punti di prelievo possono essere utilizzati anche per l'alimentazione di un punto di ricarica privato per veicoli elettrici;
 - per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT (cioè le utenze connesse in bassa tensione), possa essere richiesta dal medesimo titolare l'installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici;
 - inoltre, il comma 5.1 del TIC prevede che per ciascuna tipologia di contratto di cui al comma 2.2 del TIT gli impianti elettrici dei clienti finali siano connessi alle reti in un unico punto per ciascuna unità immobiliare e sue pertinenze;
 - il comma 9.1 del TISSPC prevede che per particolari esigenze di esercizio, il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dalle Norme del CEI in materia di connessioni alle reti e dalle regole tecniche del Codice di rete, ed in particolare dal paragrafo 7.5.4 della Norma CEI 0-16 e dal paragrafo 7.4.5 della Norma CEI 0-21, possa permettere la connessione di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: ASSPC) alla rete tramite più punti di connessione (è il caso dei sistemi semplici di produzione e consumo diversi dalle cooperative storiche dotate di rete propria e diversi dai consorzi storici dotati di rete propria); in particolare, possono verificarsi tre diverse circostanze:
 - a) connessione dell'ASSPC tramite un punto di connessione principale ed uno o più punti di connessione di emergenza;
 - b) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere sempre fra loro separati circuitalmente;
 - c) connessione dell'ASSPC tramite più punti di connessione attraverso i quali avviene normalmente lo scambio di energia con la rete e tali da essere interconnessi circuitalmente fra loro;
- l'articolo 9 del TISSPC, a cui si rimanda, disciplina puntualmente tali casi in termini di accesso ai servizi;
- ai fini della fatturazione dell'energia elettrica prelevata, occorre riferirsi al dato di misura messo a disposizione e relativo al cosiddetto punto di misura teorico, ossia al punto fisico in corrispondenza del quale dovrebbe essere installata

un'apparecchiatura di misura affinché siano possibili le misure elettriche necessarie per l'applicazione delle disposizioni normative e regolatorie vigenti ai sensi del TIME. Ai fini dell'energia elettrica prelevata, tale punto di misura teorico coincide con il punto di connessione;

- pertanto, la regolazione vigente consente la fatturazione dell'energia elettrica prelevata afferente ad un punto di misura coincidente con il punto di connessione di ogni singola unità di consumo; le unità di consumo con più punti di misura rilevanti ai fini della fatturazione sono solo quelle sopra declinate e caratterizzate dalla presenza di più punti di connessione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il TIAD, l'Autorità ha disciplinato le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, ivi incluso il caso delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente, costruendo un modello regolatorio virtuale che consente tale valorizzazione senza la necessità di realizzare nuove connessioni né di installare nuove apparecchiature di misura;
- secondo tale modello regolatorio, la condivisione dell'energia all'interno delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso può essere realizzata liberamente, applicando tutte le possibilità consentite nel libero mercato, come sopra sintetizzate;
- allo stato attuale, non sono, tuttavia, regolate le modalità con cui effettuare lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa; in relazione a quest'ultimo aspetto, pertanto, lo scorporo in bolletta non è un obbligo in capo ai venditori, ma può essere da questi offerto come servizio aggiuntivo previo accordo tra le parti (tipicamente nel caso in cui i membri della configurazione per l'autoconsumo diffuso abbiano la medesima controparte commerciale).

RITENUTO CHE:

- l'ampliamento dei diritti del cliente finale rispetto alla possibilità di *“avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali”*, nonché *“più di un accordo di condivisione dell'energia allo stesso tempo”* derivante dalla normativa eurounitaria come recepita nell'ordinamento nazionale, richieda una disamina approfondita degli impatti sul quadro regolatorio vigente. Detta disamina è volta a individuare le modalità più efficaci per disciplinare configurazioni ulteriori e/o alternative a quelle attualmente previste dal quadro regolatorio vigente;
- a tale scopo sia pertanto opportuno valutare le misure necessarie al fine di prevedere eventualmente più punti di misurazione e di fatturazione per distinguere porzioni della singola unità di consumo (approccio multi “punto”) e/o disporre di più contratti di fornitura per il medesimo punto di misurazione (approccio multi “vendor”) per permettere al cliente finale l'acquisto di energia elettrica da soggetti diversi (ad esempio direttamente dal produttore nell'ambito di un contratto bilaterale ovvero di

un PPA, nonché da un altro o più venditori), laddove tali due esigenze potrebbero essere soddisfatte con soluzioni regolatorie diverse;

- tale ampliamento dei diritti del cliente finale debba altresì essere analizzato anche alla luce della promozione, già prevista dal decreto legislativo 199/21 e ulteriormente rafforzata dal decreto-legge 21/26, della contrattualizzazione a termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite PPA stipulati fra produttori e clienti finali; in tale ottica l'analisi non possa prescindere dai contenuti della raccomandazione 2026/917, nonché dal ruolo di aggregatore della domanda di energia elettrica attribuito ad AU dal decreto-legge 21/26 e che sarà svolto in coerenza con i principi che saranno identificati dall'Autorità;
- occorra dare attuazione alle nuove disposizioni normative afferenti alla condivisione dell'energia rinnovabile, realizzabile all'interno delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso (in particolare nel caso delle comunità energetiche e dei clienti attivi che agiscono collettivamente), tenendo conto delle caratteristiche di queste fattispecie, valutando soluzioni ulteriori e alternative a quelle già attualmente consentite su base volontaria, anche valutando la possibilità di consentire la stipula di più contratti di fornitura per il medesimo punto di misurazione (approccio multi "vendor") al fine di gestire l'energia elettrica condivisa sulla base di accordi tra le parti e la rimanente frazione di energia elettrica tramite un diverso venditore (realizzando con ciò nuove forme di scomputo in bolletta).

RITENUTO, QUINDI, CHE:

- sia necessario, alla luce del novellato quadro normativo, avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 210/21, come modificati dal decreto legislativo 3/26, riguardanti rispettivamente la facoltà dei clienti finali di stipulare più di un contratto di fornitura in relazione alla propria unità di consumo secondo un approccio multi "punto" e/o multi "vendor" e la condivisione dell'energia nell'ambito delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21/26 riguardanti la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese;
- sia opportuno strutturare il procedimento in due distinte fasi, focalizzando l'attenzione:
 - a) in una prima fase, sulle modalità di gestione dei PPA fra produttori e clienti finali connessi in media e alta tensione, in quanto è atteso nei prossimi mesi l'esigenza della stipula di un sempre maggior numero di tali contratti, soprattutto nell'ambito della bacheca PPA gestita dal GME, come aggiornata a seguito delle disposizioni del decreto-legge 21/26 con sezioni specifiche dedicate alla domanda; in tale fase si debbano, in particolare, valutare le eventuali modifiche al quadro regolatorio vigente in tema di misura, regolazione dei servizi di ultima istanza, gestione della morosità del cliente finale, Elenco venditori, ecc. per favorire la diffusione dei PPA identificando, nel contempo, i soggetti a cui dovrà

essere conferito il ruolo di BRP di prelievo e di utente del trasporto; durante la prima fase si intende anche valutare prime soluzioni per la condivisione dell'energia rinnovabile che consentano di operare ulteriori modalità di applicazione dello scomuto in bolletta dell'energia elettrica condivisa rispetto a quella ad oggi consentita e riportata nell'ultimo gruppo di considerati; tale fase debba concludersi entro il 31 dicembre 2026;

- b) in una seconda fase, sull'opportunità di estendere la facoltà di stipulare più contratti di fornitura a tutti i clienti finali e a tutte le tipologie di contratti (e non solo limitatamente ai PPA), anche tenendo conto, da un lato, del fatto che il nuovo ruolo di aggregatore della domanda di energia elettrica conferito ad AU dal decreto-legge 21/26 al fine della contrattualizzazione a termine dell'energia prodotta da fonti rinnovabili potrebbe favorire l'accesso ai PPA anche ai clienti finali di piccole dimensioni e dall'altro, che la stipula di più contratti di fornitura presso un unico punto di prelievo ha delle ricadute, tra le altre cose, sull'erogazione dei servizi di ultima istanza, sulla disciplina del recesso, sugli obblighi informativi in fase precontrattuale e contrattuale nonché sulla gestione della morosità del cliente finale; inoltre in questa fase l'ampliamento dei diritti del cliente finale rispetto alla stipula di più contratti di fornitura di energia debba essere analizzato congiuntamente con le nuove disposizioni normative afferenti alla condivisione dell'energia rinnovabile, realizzabile all'interno delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso, tenendo conto delle caratteristiche di queste fattispecie; tale fase debba concludersi entro il 30 giugno 2027, in modo da poter considerare ai fini della redazione degli eventuali provvedimenti di modifica del quadro regolatorio i primi risultati in merito all'attuazione delle misure che saranno introdotte nell'ambito della prima fase del procedimento;
- sia opportuno, inoltre, considerando il potenziale impatto del provvedimento finale su operatori e clienti finali, e al fine di favorire la più ampia partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, ivi incluse le associazioni rappresentative dei clienti finali, sottoporre il procedimento di cui al punto precedente all'applicazione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), anche con modalità semplificate, per gli aspetti più rilevanti;
 - sia opportuno prevedere che, nell'ambito del presente procedimento, si possano collocare diversi esiti conoscitivi e consultivi intermedi finalizzati ad acquisire elementi ed esigenze di intervento da parte di tutti i soggetti interessati e a individuare le specifiche necessità dei clienti, anche mediante richieste di informazioni, convocazione di appositi gruppi di lavoro con i diversi *stakeholder* nonché per mezzo di documenti per la consultazione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di compravendita di energia elettrica all'ingrosso e servizio di vendita dell'energia elettrica al dettaglio, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 210/21, come modificati dal decreto legislativo 3/26, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21/26;
2. di strutturare il procedimento in due distinte fasi:
 - a) prima fase relativa a misure per la diffusione dei PPA tra i clienti finali connessi in alta e media tensione, nonché alla valutazione di prime soluzioni per la condivisione dell'energia rinnovabile che consentano di operare ulteriori modalità di scomputo in bolletta dell'energia elettrica condivisa rispetto a quella ad oggi già consentita, da concludersi entro il 31 dicembre 2026;
 - b) seconda fase relativa alla valutazione delle condizioni e modalità per estendere a tutte le tipologie di clienti finali la possibilità di sottoscrivere più contratti di fornitura, nonché per la gestione delle modalità di condivisione dell'energia rinnovabile nell'ambito delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso, da concludersi entro il 30 giugno 2027;
3. di rendere disponibili uno o più documenti per la consultazione contenenti orientamenti in materia del punto 1. di cui sopra, nonché confronti con le diverse categorie di *stakeholder*, anche in forme alternative e complementari;
4. di sottoporre il procedimento di cui al precedente punto 1. all'applicazione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR), anche con modalità semplificate, per gli aspetti più rilevanti;
5. di individuare quali responsabili del procedimento, per le rispettive competenze, il Direttore della Direzione Mercati Energia, il Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia e il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua